



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 34/A/2025

nel giudizio d'appello iscritto al n. 6947/R del Registro di Segreteria,

proposto da APAM Soc. Coop. a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, Sig. Carmelo Micale, e dal Sig. Carmelo

Micale a titolo personale, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianfilippo

Ceccio, Salvatore Librizzi e Maurilio Scafidi

APPELLANTI

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana.

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale

d'Appello per la Regione siciliana;

APPELLATI

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 16 del 10 gennaio 2024, notificata in data 09.02.2024.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 17.04.2025, per gli appellanti, l'avvocato Salvatore Librizzi, anche in sostituzione dell'avvocato Gianfilippo Ceccio, e l'avvocato Maurilio Scafidi; per il Pubblico ministero il V.P.G. dott.ssa Maria Concetta Carlotti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza il CONSORZIO APAM SOC. COOP. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore ed il sig. MICALE Carmelo sono stati condannati al pagamento, in solido tra di loro, dell'importo di € 1.493.476,84 in favore di Agea, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio, queste ultime in favore dello Stato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che detti contributi fossero stati illecitamente percepiti attraverso – anche con l'ausilio di altre società - l'indicazione di un Valore di Produzione Commercializzato fittizio e basato, per gli anni dal 2012 al 2016, sulla contabilizzazione e l'utilizzo di fatture false, emesse per l'acquisto di quantitativi di prodotti agricoli in misura notevolmente superiore a quelli effettivamente conferiti.

2.- Con appello regolarmente notificato e tempestivamente depositato, gli odierni appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda accolta in primo grado articolando i seguenti motivi di gravame.

Premesso che l'intero materiale probatorio valutato dal giudice contabile consiste negli atti che hanno dato poi origine al procedimento penale n. 2303/2018 R.G.N.R., poi riunito al n. 1026/2017 R.G.N.R., ancora pendenti presso il Tribunale di Patti (ME), gli appellanti in primo luogo hanno contestato la tempestività dell'azione erariale: il danno, in assenza di doloso occultamento, infatti, sarebbe maturato al momento del pagamento dei contributi, avvenuto in data anteriore al compimento del quinquennio prescrizione, con conseguente prescrizione dell'azione erariale.

Con un secondo articolato motivo, è stata contestata la configurabilità del danno erariale e dell'elemento oggettivo della condotta.

Sul punto la difesa ha premesso che la sentenza appellata condanna APAM e il Sig. Micale n.q. e personalmente utilizzando come argomenti di conferma di responsabilità erariale esclusivamente la (de)posizione assunta nella vicenda dai soggetti e/o soci riconducibili alla Soc. Coop. Eva, mentre non contiene alcuna specifica statuizione "sanzionatoria" relativamente alle posizioni dei Sigg. Micale e delle Soc. Coop. Agronatura e L'Oceania, di fatto interamente "stralciate" dal giudizio e/o considerate non rilevanti ai fini della condanna.

Quanto alle SIT sulla coop Eva, la difesa ha rilevato che le prove testimoniali ritenute ammissibili e rilevanti dal collegio di primo grado ai fini dell'affermazione di responsabilità non sono state rinvenute nel fascicolo informatico di primo grado, e che alcune delle testimonianze richiamate in sentenza sono affette da criticità e da vizi di contraddittorietà.

In particolare, la contraddittorietà della sentenza appellata si coglierebbe nella mancata corretta lettura del rapporto “a tre” (Soc. Coop. Eva – APAM - Industrie di trasformazione) che escluderebbe in radice collegamenti e/o interlocuzioni scritte orali di qualsiasi genere tra APAM e i singoli soci della Coop. Eva e/o gli altri conferitori alla stessa a diverso titolo dei prodotti agrumicoli.

Col terzo motivo d'appello è stato contestato il ricorrere dell'elemento soggettivo, riconosciuto sul rilievo di una presunta inattendibilità della contabilità APAM/Soc. Cop. Eva ed affermando che alcune fatturazioni non corrisponderebbero ad operazioni reali, o più precisamente, non renderebbero ricostruibili le operazioni e la non debenza di agevolazioni fiscali riconosciute dalla normativa di settore.

Al riguardo la difesa ha affermato che, dal punto di vista soggettivo, specie in considerazione del quadro normativo di riferimento, non è rinvenibile qualsivoglia dolo o colpa grave nella condotta di APAM e del suo legale rappresentante pro tempore, che ha agito, anche personalmente, esclusivamente per garantire che le prestazioni fossero rese, nel rispetto delle sue funzioni e a tutela dei soci.

Con un quarto motivo è stata eccepita l'erronea quantificazione del danno, per non aver gli appellanti cagionato alcun danno all'Agea, e con un quinto è stato lamentato il mancato uso del potere riduttivo.

La difesa ha concluso chiedendo di:

1) annullare e/o riformare la sentenza appellata e, conseguentemente, rigettare tutte le domande spiegate nell'atto di citazione perché inammissibili e/o, comunque, infondate;

2) in via gradata, applicare in favore degli appellanti il potere riduttivo come sopra quantificato e/o nella misura massima indicata e/o in quella ritenuta congrua;

3) disporre consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale nei termini indicati, chiedendo sin d'ora che, durante l'escussione dei testi, gli odierni appellanti, per il tramite del Presidente, possano formulare eventuali ulteriori domande per meglio chiarire gli articoli di prova in atti;

4) con vittoria di spese e compensi difensivi per entrambi i gradi di giudizio.

3.- Con istanza del 07.10.2024 la difesa degli appellanti ha chiesto il rinvio della trattazione.

Ha rappresentato che la vicenda processuale definita con l'impugnata sentenza si basa esclusivamente sull'attività di indagine della Guardia di Finanza, oggetto del procedimento penale n. 2303/2018 R.G.N.R., poi riunito al n. 1026/2017 R.G.N.R., recentissimamente definito dal Tribunale di Patti con sentenza 19 settembre 2024, n. 706, con la quale, visto l'art. 530 c.p.p., sia il Sig. Carmelo Micale che il Consorzio APAM "sono stati assolti dai reati e dagli illeciti amministrativi rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste", allegandone il dispositivo la cui motivazione sarà depositata 'entro 90 giorni'.

Ciò posto, poiché la sentenza penale potrebbe – in assenza di impugnativa - verosimilmente divenire irrevocabile entro febbraio 2025, con possibile applicazione dell'art. 652 c.p.p. al giudizio contabile, ha chiesto il rinvio della trattazione possibilmente a data successiva al

mese di febbraio 2025, per consentire agli scriventi difensori di depositare le motivazioni della sentenza n. 706/2024 e/o la sua stesura integrale, verosimilmente divenuta irrevocabile e come tale rilevante nel presente giudizio ex art. 652 c.p.p..

4.- Con atto del 17.10.2024 l'UPGS ha formulato le proprie conclusioni, contestando con puntali e specifiche argomentazioni le difese di parte appellante.

5.- All'udienza del 07.11.2024 il Presidente, rappresentato l'intervenuto deposito, in data 7 ottobre c.a., da parte dell'appellante dell'istanza di rinvio della trattazione del giudizio in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza penale di assoluzione, ha concesso la parola al PM, che non si è opposto alla richiesta formulata da controparte e si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

Il Presidente, sentito il Collegio, preso atto della richiesta dell'istante, ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 17 aprile 2025.

6.- Con memoria del 27.03.2025, la difesa degli appellanti ha depositato la citata sentenza n. 706/2024 del 19 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Patti ha definito il procedimento penale n. 2303/2018 R.G.N.R., poi riunito al n. 1026/2017 R.G.N.R., assolvendo ai sensi dell'art. 530 c.p.p., sia il Sig. Carmelo Micale che il Consorzio APAM "dai reati e dagli illeciti amministrativi rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste".

Detta sentenza è stata depositata con l'annotazione della specifica formula di irrevocabilità e di passaggio in giudicato per la Procura della Repubblica Patti e per la Procura Generale, unici soggetti realmente

interessati a proporre appello, al fine di confermarne l'applicabilità nel presente giudizio contabile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.

La difesa degli appellanti ha quindi chiesto di:

1) dichiarare improcedibile l'azione del P.M., quale organo promotore di giustizia agente nell'interesse del pubblico erario e, quindi, dell'Amministrazione danneggiata, per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., dato che, dopo la proposizione dell'azione è sopravvenuto il giudicato irrevocabile sulla medesima vicenda e tra le stesse parti come confermato dal deposito nel presente giudizio della sentenza penale n. 706/2024 ai sensi dell'art. 652 c.p.p.;

2) conseguentemente, dichiarare il non luogo a procedere per sopravvenuta carenza di interesse, in attuazione del citato art. 652 c.p.p. e per le motivazioni in atti, nei confronti dei già menzionati soggetti;

3) in via subordinata, anche in attuazione del citato art. 652 c.p.p., annullare e/o riformare la sentenza appellata e, conseguentemente, rigettare tutte le domande spiegate nell'atto di citazione perché inammissibili e/o, comunque, infondate;

4) in ulteriormente gradata, applicare in favore degli appellanti il potere riduttivo come sopra quantificato e/o nella misura massima indicata e/o simbolica e/o in quella ritenuta congrua;

5) disporre consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale nei termini indicati, chiedendo sin d'ora che, durante l'escussione dei testi, gli odierni appellanti, per il tramite del Presidente, possano formulare eventuali ulteriori domande per meglio chiarire gli articoli di prova in

atti;

5) con vittoria di spese e compensi difensivi per entrambi i gradi di giudizio.

7.- Alla pubblica udienza del 17.04.2025, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare, va respinto in quanto infondato il primo motivo d'appello concernente la riproposta eccezione di prescrizione.

Sul punto la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi in materia di prescrizione e pertanto, il Collegio ritiene di confermarne la statuizione rinviando alle precipue argomentazioni ex art. 39, lett. d) c.g.c., e art. 17 NdA c.g.c.

2.- Nel merito l'appello è fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione.

L'eccezione di giudicato ex art. 652 c.p.p. si rivela fondata nei termini e limiti di seguito indicati.

I fatti posti a fondamento della citazione e poi della decisione di condanna – anche per univoca indicazione delle parti, che hanno concordato sul rinvio necessario al deposito della sentenza penale di assoluzione - sono stati oggetto del procedimento penale per truffa aggravata ai danni dello Stato e per i reati di cui agli artt. 1, 5 e 23 del d.lgs. n. 231 del 2001, definito con sentenza irrevocabile n. 706/2024 del 19 settembre 2024 dal Tribunale di Patti.

Con detta sentenza gli odierni appellanti sono stati assolti 'con formula

piena' ex art. 530, c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Com'è noto, la sentenza di assoluzione ex art. 652 c.p.p. è idonea a produrre gli effetti extrapenali del giudicato ivi indicati non tanto in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento dell'insussistenza del fatto, come detto, inteso nella sua materialità, (v. sempre SS.UU. 1768 del 2011, cit.), dovendosi far riferimento al fine di operare tale riscontro non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (v. Cass. civ. 20252 del 2014).

In tale contesto, la preclusione conseguente al giudicato penale di assoluzione ex art. 652 del c.p.p. opera nell'ambito della cognizione del giudice contabile per risarcimento del danno all'Erario in relazione all'accertamento, operato a seguito di contraddittorio dibattimentale, che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o di una facoltà legittima.

In particolare, per quel che rileva nel presente giudizio, con riferimento all'accertamento che "il fatto non sussiste", la giurisprudenza della Cassazione, nel chiarire la portata della preclusione del giudicato penale, ha sottolineato che questa consiste nell'immutabilità dei fatti accertati nella loro materialità (v. proprio SS.UU. n. 1768 del 2011, n. 8 della parte in diritto).

Infatti, anche in ragione dell'ormai consolidato principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi (v. SS.UU. n. 1768 del 2011, cit.),

chiara eco del principio di pluriqualeificazione giuridica dei fatti, la giurisprudenza ha ormai chiarito che non rimane impedita dall'effetto preclusivo extrapenale del giudicato una rinnovata valutazione, sul piano delle conseguenze giuridiche, dei fatti storici accertati dal giudice penale (v. SS.UU. n. 14344 del 2015).

2.- Ciò posto, la sentenza penale ha affermato, con statuizione passata in giudicato, che con riferimento ai contributi ottenuti per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall'APAM *“dagli esiti istruttori del giudizio è emersa la non univoca valutazione circa la consistenza aziendale delle ditte individuali Micale Carmelo, Micale Lucia e Micale Rosalia che, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe stata tale da non giustificare il conferimento delle quantità prodotti alle società Oceania e Agronatura. È risultato infatti che l'accertamento della resa media dei terreni è stata eseguita esclusivamente in base al riscontro delle rese benchmark sul portale SIAN, alle conoscenze agronomiche e all'esame autofotogrammetrico delle particelle interessate, senza che sia stato mai eseguito un sopralluogo e senza tenere conto, come evidenziato dal consulente della difesa, dell'annata solare anziché di quella agraria risultante dal portale SIAN e della differenziazione nelle qualità di agrumi. Si tratta con ogni di elementi che non consentono di ritenere accertato il fatto che le ditte in oggetto non avessero una capacità produttiva tale da giustificare la quantità di prodotti conferite alle società Oceania e Agronatura quindi successivamente al consorzio APAM.*

Quanto poi alle risultanze relative alla società cooperativa Eva se

certamente dalle dichiarazioni rese dai testi è risultato che una parte delle autofatture emesse dalla società in oggetto erano false, tuttavia, non è emersa prova alcuna che i conferimenti di agrumi dalla società Eva al consorzio APAM era solo fittizio, che le fatture emesse dalla società Eva al consorzio APAM erano false né che quelle fatture false siano state utilizzate dal consorzio per l'ottenimento dei contributi regionali né in ogni caso che il Micale fosse colpevole della falsità di una parte delle fatture medesime”.

2.1.- Le ragioni poste a fondamento della statuizione di assoluzione, in una con la valutazione del complesso materiale probatorio in atti, impongono al Collegio di prendere atto del giudicato ex art. 652 c.p.p. col conseguente effetto nell'ambito del presente giudizio rispetto alla dichiarata insussistenza dei fatti contestati, i cui limiti oggettivi e soggettivi devono essere precisati in relazione alle contestazioni di sovrapproduzione operate con:

- la domanda di pagamento del 30.09.2014, ricevendo il pagamento di euro 215.905,47 per l'anno 2015;

- la domanda di pagamento del 30.09.2015, ricevendo il pagamento di euro 315.385,27 per l'anno 2016;

- la domanda di pagamento del 20.08.2017, ricevendo il pagamento di euro 343.857,13, per l'anno 2016;

2.2.- Peraltro, il Collegio rileva che – come correttamente indicato dalla difesa degli appellanti - la sentenza appellata condanna APAM e il Sig. Micale, n.q. e personalmente, soltanto con riferimento alle ipotesi di impiego di documentazione non veritiera concernente la Soc. Coop.

Eva, mentre non contiene alcuna specifica statuizione risarcitoria relativamente alle posizioni dei Sigg. Micale e delle Soc. Coop.

Agronatura e L'Oceania che concernono le annate 2012 – 2014 e quella 2015 - 2016.

La sentenza impugnata, pertanto, con riferimento alle predette annualità imputate agli odierni appellanti con riferimento all'attività delle Soc. Coop. Agronatura e L'Oceania, non presenta un impianto motivazionale idoneo a sorreggere le relative statuizioni di condanna e, pertanto, va riformata nel senso richiesto dagli appellanti.

Più in particolare, deve osservarsi che le carenze istruttorie indicate dal giudice penale (l'accertamento della resa media dei terreni eseguita esclusivamente in base al riscontro delle rese benchmark sul portale SIAN, alle conoscenze agronomiche e all'esame autofotogrammetrico delle particelle interessate, senza che sia stato mai eseguito un sopralluogo e senza tenere conto dell'annata solare anziché di quella agraria risultante dal portale SIAN e della differenziazione nelle qualità di agrumi; la inidoneità degli elementi di prova versati in atti a dimostrare la fittizietà dei conferimenti o le sovrappatture) si riverberano anche sull'attendibilità, significatività e decisività degli elementi di prova versati nel giudizio contabile, attesa la loro identità rispetto a quelli del processo penale, condizione che impone l'accoglimento del secondo motivo d'appello, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto nel merito della citazione accolta in primo grado.

Al riguardo, l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, riferito

ad ipotesi ritenute 'paradigmatiche', ma che riguardano unicamente alla soc. coop. Eva (v. pagg. 18 e ss. dell'impugnata sentenza) non è sufficiente a sostenere la decisione di condanna con riferimento al complesso della contestazione.

3. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio accoglie l'appello in epigrafe con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto nel merito della citazione accolta in primo grado.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono liquidate di seguito nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda di condanna proposta con la citazione di primo grado.

Le spese processuali, pari ad euro 18.000 per entrambi gli appellanti sono poste a carico della soccombente AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17.04.2025

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smioldo

Pres. Vincenzo Lo Presti



MARCO SMIOLODO
CORTE DEI CONTI
23.04.2025 10:39:46 GMT+02:00

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 23/04/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente